



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 28/16 S.N.

Roma, 15 gennaio 2016

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia e Direttore della V Zona Polizia di Frontiera. Arroganza o stupidità?

Con nota dello scorso 15 ottobre la nostra Segreteria Provinciale di Sassari è intervenuta nei confronti del Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia denunciando la non conformità alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali di alcune direttive impartite dal citato funzionario riguardo le assenze per malattia del personale dipendente della Polizia di Stato.

In particolare, il predetto aveva disposto che «ciascun dipendente in caso di malattia sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale (in orario d'Ufficio nelle giornate feriali) o al Capo Turno (nei restanti casi) i seguenti dati: diagnosi; prognosi;...» e la nostra struttura provinciale aveva lamentato l'inopportunità di indurre i poliziotti a fornire al capo turno particolari relativi al proprio stato di salute che potevano essere comunicati in un momento successivo direttamente all'ufficio preposto al trattamento delle pratiche sanitarie.

Il COISP Sassari evidenziava infatti che «mentre gli addetti all'Ufficio del Personale sono sicuramente incaricati al trattamento dei dati in questione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30/06/2003 nr 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), qualche dubbio sorge circa la titolarità che si vorrebbe calare con tale disposizione anche sui capi turno. Inoltre in questo caso riteniamo non vengano soddisfatti neppure gli obblighi di sicurezza prescritti dal successivo art. 31 del medesimo testo normativo».

Al Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia veniva chiesto di «rivedere le disposizioni impartite, con riferimento ai su indicati profili di criticità».

Il successivo 1° novembre 2015, non avendo ricevuta alcuna risposta alla menzionata lettera, la nostra Segreteria di Sassari interessava per iscritto il Direttore della V Zona Polizia di Frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, informandolo della predetta nota al Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia e puntualizzando che

- il predetto funzionario «non riterrebbe di dover fornire alcuna risposta a questa O.S., anche in considerazione del fatto che successivamente alla disposizione contestata, ne sarebbe stata emanata un'altra ad essa integrativa dal seguente contenuto: *“ritenuto di accogliere il rilievo di alcuni, si dispone che relativamente alla comunicazione fuori orario di servizio della Sez. Personale e della Sez. Segreteria, il dipendente che non ritenesse di poter comunicare al Capo Turno, per ragioni di riservatezza, la diagnosi (e solo la diagnosi) della propria malattia, in alternativa, potrà informare: l'Ass.C. [...omissis...] il Sost.Comm. [...omissis...] o il Dirigente.”*».
- ci duole innanzitutto prendere atto del fatto che il dirigente dell'Ufficio in questione non ritenga, se non per dovere quantomeno per cortesia, di dover fornire riscontro ad una nota sindacale, attinente tra l'altro un tema assai delicato come quello del trattamento dei dati personali c.d. sensibili. Premesso questo, continuiamo a nutrire forti perplessità circa la ferma volontà del dirigente dell'Ufficio in questione, di indurre il personale a comunicare a mezzo telefono la diagnosi della malattia direttamente all'utenza

di singole persone che non sono in servizio. Tale pretesa appare, secondo il nostro pensiero ed alla luce delle norme e circolari vigenti, non solo inutile ma perfino illegittima.

- L'art. 61 del D.P.R. 28/10/1985 nr 782 in tema di malattia dispone infatti che: *“Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.”*, inoltre con la circolare N. 333-A/9806.B.1.1 del 09 agosto 2004, sono state *“apportate delle indispensabili modifiche in osservanza al principio in base al quale il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato soltanto dai soggetti incaricati dello specifico trattamento (artt. 8 e 9 della legge n. 675/1996 confermati ora dall'art. 30 e, con particolare riferimento al trattamento dei dati in ambito sanitario, dall'art. 85, comma 4) del d.lg. n. 196/2003”*. Ed ancora nella medesima circolare si ribadisce che *“Il dipendente che abbia comunicato il proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il certificato medico completo di diagnosi e prognosi all'ufficio di appartenenza, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa.”* ed inoltre si stabilisce che *“Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il provvedimento medico-legale che la diagnosi dell'infermità eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.”*.

Quindi è chiaro che in capo al dipendente esiste già, in forza delle su indicate disposizioni, non solo l'obbligo di comunicare tempestivamente a mezzo telefono il proprio stato di malattia, ma anche quello di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato contenente la diagnosi, ancorché questo possa essere presentato in busta chiusa. Ma nessuna norma e disposizione gli impone di parlare per telefono con chicchessia del proprio stato di salute.

La lettera al Direttore della V Zona Polizia di Frontiera per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria veniva conclusa con la richiesta di un «cortese riscontro». In data 2 dicembre 2015 veniva fatto un sollecito di risposta alla predetta missiva ma anche questa non trovava alcuna considerazione.

Ricapitolando, il COISP è intervenuto in merito sul contenuto contra legem delle iniziali direttive del Dirigente della Polizia di Frontiera di Olbia circa le assenze per malattia del personale dipendente. Il predetto soggetto, *«ritenuto di accogliere il rilievo di alcuni»* (questo “furbetto” crede di potersi permettere di accreditarci con il termine «alcuni»!!), ha modificato le citate disposizioni pur non adeguandole ancora del tutto alla normativa e si è ben guardato dal fornire risposta alla nostra lettera perché evidentemente non ci ha ritenuti degni del suo tempo. Anche il Direttore della V Zona Polizia di Frontiera, cui il COISP Sassari ha scritto due volte lamentando il perdurare di disposizioni contrarie alle normative vigenti, ha inteso ignorare questo Sindacato.

Tutto ciò premesso, è assolutamente inaccettabile che i predetti individui si permettano di non prendere in considerazione le denunce della nostra Segreteria di Sassari e le legittime richieste di riscontro.

Un siffatto atteggiamento, oltretutto ineducato, evidenzia un'arroganza che dovrebbe appartenere solo a degli imbecilli. Ritenendo tuttavia che i due tizi che gestiscono la Polizia di Frontiera di Olbia e la V Zona non siano di certo figli di quella mamma che purtroppo è sempre incinta, vorremmo sapere cosa ha portato gli stessi ad ignorare i diritti dei poliziotti e le prerogative sindacali.

Codesto Ufficio è pregato di far luce nelle menti dei menzionati “galantuomini” e soprattutto di chiarire loro le norme che statuiscono le assenze per malattia del personale della Polizia di Stato pretendendone una precisa applicazione senza aggiunte farneticanti.

Si attende cortese urgente riscontro.

La Segreteria Nazionale del COISP



Segreteria Provinciale di Sassari
via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.
07026 Olbia (SS) - C.F. 91049910903
Segretario Generale Provinciale Marco Porcu
tel. 331.37.63.288 – e-mail sassari@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. n° 49 /15

Olbia, 15 ottobre 2015

OGGETTO: Direttive inerenti le assenze per malattia degli appartenenti alla P.S.
Osservazioni circa la conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

**AL SIGNOR DIRIGENTE
L'UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA
AERO-MARITTIMA**

@ OLBIA
polfrontiera.olbia.ss@poliziadistato.it
frontpolaria.olbia.ss@pecps.poliziadistato.it

e, p.c. **ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP ROMA**
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP CAGLIARI

Egregio Signor Dirigente,

esprimiamo con la presente alcune perplessità e preoccupazioni, circa le recenti direttive da Lei impartite in materia di assenze per malattia del personale della Polizia di Sato.

Il Suo intervento sul tema probabilmente ha origine dalla circolare Mass.C.1.Gab.2015 emanata il 02/10/2005 dal Signor Questore di Sassari, che è stata inviata per conoscenza anche alle OO.SS. e sulla quale questa Segreteria non ha trovato nulla da eccepire. Anzi proprio nella medesima è contenuto un chiaro invito al **“rigoroso rispetto delle previsioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali”**.

Tuttavia nelle direttive impartite dalla S.V. vi sono dei passaggi che riteniamo non siano del tutto conformi ai dettami del D.Lgs 30/06/2003 nr 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare nella parte in cui si dispone che **“ciascun dipendente in caso di malattia sarà tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio del Personale (in orario d'Ufficio nelle giornate feriali) o al Capo Turno (nei restanti casi) i seguenti dati: diagnosi; prognosi;...”**.

Premesso che è del tutto evidente la necessità dell'Ufficio di avere tempestiva informazione circa l'indisponibilità al servizio da parte dei dipendenti, riteniamo sia altrettanto evidente la inopportunità di indurre i medesimi a fornire al capo turno particolari relativi al proprio stato di salute, che possono essere comunicati in un momento successivo direttamente all'ufficio preposto al trattamento delle pratiche sanitarie.

Ebbene mentre sicuramente gli addetti all'Ufficio del Personale sono incaricati al trattamento dei dati in questione, ai sensi dell'art. 30 del succitato codice, qualche dubbio sorge circa la titolarità che si vorrebbe calare con tale disposizione anche sui capi turno. Inoltre in questo caso riteniamo non vengano soddisfatti neppure gli obblighi di sicurezza prescritti dal successivo art. 31 del medesimo testo normativo.

Considerato quanto sopra si chiede cortesemente alla S.V. di voler valutare l'opportunità di rivedere le disposizioni impartite, con riferimento ai su indicati profili di criticità.

In caso contrario si rimane in attesa di sapere se tutto il personale che svolge o potrebbe essere chiamato a svolgere le mansioni di capo turno, sia stato designato per iscritto quale incaricato al trattamento dei dati personali, ovvero se esista un provvedimento scritto che documenti che tale ambito rientri nelle funzioni di tale unità operativa.

In attesa di riscontro Le invia i suoi più cordiali saluti

Il Segretario Generale Provinciale

Marco PORCU

f.to



Segreteria Provinciale di Sassari

via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.

07026 Olbia (SS) - C.F. 91049910903

Segretario Generale Provinciale Marco Porcu

tel. 331.37.63.288 – e-mail sassari@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. n° 52/15

Olbia, 01 novembre 2015

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia.

Direttive inerenti le assenze per malattia degli appartenenti alla P.S.

Osservazioni circa la conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

AL SIGNOR DIRETTORE

LA 5[^] ZONA POLIZIA DI FRONTIERA

LAZIO – SARDEGNA - UMBRIA

@ FIUMICINO

5zona.polfrontiera.rm@poliziadistato.it

e, p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP

ROMA

C A G L I A R I

Egr. Signor Direttore,

in data 15/10/2015 questa Segreteria Provinciale inviava al Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia l'allegata nota avente prot. 49/15 (all.to 1), a cui ad oggi non ha ricevuto alcun riscontro.

Alcuni giorni orsono si è appreso informalmente che il Dirigente del suddetto Ufficio non riterrebbe di dover fornire alcuna risposta a questa O.S., anche in considerazione del fatto che successivamente alla disposizione contestata, ne sarebbe stata emanata un'altra ad essa integrativa dal seguente contenuto: *“ritenuto di accogliere il rilievo di alcuni, si dispone che relativamente alla comunicazione fuori orario di servizio della Sez. Personale e della Sez. Segreteria, il dipendente che non ritenesse di poter comunicare al Capo Turno, per ragioni di riservatezza, la diagnosi (e solo la diagnosi) della propria malattia, in alternativa, potrà informare: l'Ass.C. [...omissis...] il Sost.Comm. [...omissis...] o il il Dirigente.”*.

Ebbene ci duole innanzitutto prendere atto del fatto che il dirigente dell'Ufficio in questione non ritenga, se non per dovere quantomeno per cortesia, di dover fornire riscontro ad una nota sindacale, attinente tra l'altro un tema assai delicato come quello del trattamento dei dati personali c.d. sensibili. Premesso questo, continuiamo a nutrire forti perplessità circa la ferma volontà del dirigente dell'Ufficio in questione, di indurre il personale a comunicare a mezzo telefono la diagnosi della malattia **direttamente all'utenza di singole persone che non sono in servizio**. Tale pretesa appare, secondo il nostro pensiero ed alla luce delle norme e circolari vigenti, non solo inutile ma perfino illegittima.

L'art. 61 del D.P.R. 28/10/1985 nr 782 in tema di malattia dispone infatti che: **“Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, il certificato medico da cui risulti la diagnosi e la prognosi.”**, inoltre con la circolare N. 333-A/9806.B.1.1 del 09 agosto 2004, sono state **“apportate delle indispensabili modifiche in osservanza al principio in base al quale il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato soltanto dai soggetti incaricati dello specifico trattamento (artt. 8 e 9 della legge n. 675/1996 confermati ora dall'art. 30 e, con particolare riferimento al trattamento dei dati in ambito sanitario, dall'art. 85, comma 4) del d.lg. n. 196/2003)”**. Ed ancora nella medesima circolare si ribadisce che **“Il dipendente che abbia comunicato il proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il certificato medico completo di diagnosi e prognosi all'ufficio di appartenenza, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa.”** ed inoltre si stabilisce che **“Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il provvedimento medico-legale che la diagnosi dell'infermità eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.”**

Quindi è chiaro che in capo al dipendente esiste già, in forza delle su indicate disposizioni, non solo l'obbligo di comunicare tempestivamente a mezzo telefono il proprio stato di malattia, ma anche quello di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato contenente la diagnosi, ancorché questo possa essere presentato in busta chiusa. Ma nessuna norma e disposizione gli impone di parlare per telefono con chicchessia del proprio stato di salute.

Ciò che forse sfugge al dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia, è il fatto che la circolare del Questore di Sassari Mass.C.1.Gab.2015 del 02/10/2015 (all.to 2), non intende porre a carico del dipendente ammalato altri obblighi ed oneri al di fuori di quelli su indicati, la cui inottemperanza può peraltro essere valutata sotto il profilo disciplinare (cosa che non di rado accade), ma piuttosto a richiamare le segreterie (e magari i dirigenti) dei vari uffici ad una più solerte trattazione e trasmissione delle pratiche di malattia al competente Ufficio Sanitario, considerato che, come si legge nella suddetta circolare:

“Si è potuto constatare che, in numerose occasioni, l'Ufficio Sanitario viene a conoscenza con notevole ritardo dell'assenza per malattia del personale dipendente.

In particolare ciò avviene in occasione dell'inoltro di certificati medici, rilasciati o dai medici curanti o da altri professionisti o strutture sanitarie, per il necessario visto dei funzionari medici della PS, quando addirittura il periodo di malattia è già trascorso da tempo:“

Si rimane pertanto in attesa di un cortese riscontro alla presente nota, in particolare di sapere se la S.V. condivide o meno le osservazioni in essa contenute, per consentire eventualmente a questa O.S. di portare quanto prima la vertenza in altra sede e dirimerla nel più breve tempo possibile.

Con l'occasione Le invia i suoi più cordiali saluti

Il Segretario Generale Provinciale
Marco PORCU



Segreteria Provinciale di Sassari

via Dei Pini, 66 c/o Commissariato P.S.

07026 Olbia (SS) - C.F. 91049910903

Segretario Generale Provinciale Marco Porcu

tel. 331.37.63.288 – e-mail sassari@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. n° 62/15

Olbia, 02 dicembre 2015

OGGETTO: Ufficio di Polizia di Frontiera Aero-Marittima di Olbia.

Direttive inerenti le assenze per malattia degli appartenenti alla P.S.

Osservazioni circa la conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

SOLLECITO

**AL SIGNOR DIRETTORE
LA 5^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
LAZIO – SARDEGNA - UMBRIA**

@ FIUMICINO
5zona.polfrontiera.rm@poliziadistato.it

e, p.c.

**ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP
ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP**

**ROMA
CAGLIARI**

Con la presente si sollecita un riscontro alla nota di questa Segreteria Provinciale prot. 52/15 del 01/11/2015, che ad ogni buon fine si trasmette unita alla presente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Marco Porcu